

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1286

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2007

Modifica al comma 1234 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n.296, in tema di destinazione
del 5 per mille alle fondazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Occorre rimediare senza ritardo ad un mero errore materiale contenuto nella legge finanziaria per il 2007 – legge 27 dicembre 2006, n. 296 – allorquando al comma 1234, lettera *a*), dell'articolo unico, fra le destinazioni del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a fianco delle associazioni sono state omesse, rispetto ad analoghe precedenti disposizioni, le fondazioni riconosciute, sempre ben inteso operanti in uno o più dei set-

tori identificati dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tipici delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto determina unicamente una allargata accessibilità, sul piano soggettivo, ad un monte-risorse dato.

Se ne sollecita pertanto la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1234, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «e delle associazioni» sono inserite le seguenti: «e fondazioni».

